



COMUNE DI MONTECARLO

Provincia di Lucca

COPIA

ORDINANZA

N. 43 del 01/12/2020

Oggetto: Piano di Azione Comunale (PAC) 2019-2021 - Misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria ambiente previsti dal D.Lgs 155/2010 REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPARECCHI DI COMBUSTIONE DESTINATI AL RISCALDAMENTO DOMESTICO ALIMENTATI A BIOMASSE. LIMITAZIONE AGGIUNTIVA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2020 AL 02 DICEMBRE 2020 COMPRESI

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il D.Lgs 155/2010 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Preso atto del D.Lgs 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM₁₀ stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria) pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio – 31 dicembre) e il valore medio annuale pari a 40 µg/mc di aria;

Premesso che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura degli inquinanti dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM10). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata “Piana Lucchese” di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016;

Atteso che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

Rilevato che nel corso degli anni scorsi si sono verificati numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, per il parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L.R. n. 9 del 11.2.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie

di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Preso atto della D.G.R.T. n. 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure e interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D.Lgs 155/2010;

Preso atto della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto "*L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi con tingibili ed urgenti. Revoca DGR 959/2011*";

Preso atto della Delib. della G.C. n. 42 del 16 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di limitare il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria relativamente al parametro inquinante PM10 (polveri sottili);

Preso atto che nel Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delibera della G.C. n. 42 del 16 marzo 2019, tra le misure contingibili indicate sono riportate, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/2016, quelle individuate come interventi ICQA – modulo 2 che prevedono:

- la regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa. La misura prevede il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa. Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0.5\%b= 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per tutto il territorio comunale.
- Limitazioni alla circolazione di veicoli. La misura prevede limitazioni temporanee alla circolazione su tutto il territorio comunale per le seguenti categorie di veicoli: veicoli diesel euro 0, euro 1 ed euro 2. E' fatta salva la possibilità di deroga alle limitazioni alla circolazione di cui sopra per alcune categorie di veicoli;

Preso atto che ai sensi del Piano di Azione Comunale (PAC) d'area per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delibera della G.C. n. 42 del 16 marzo 2019, la durata di applicazione delle misure in precedenza indicate è fissata in n. 4 giorni naturali consecutivi e che, qualora anche nel primo giorno successivo la scadenza dell'ordinanza sindacale si dovesse riproporre la condizione limite di cui sopra (necessità di attivazione di interventi ICQA – Modulo 2), la misura contingibile sarà reiterata per un pari periodo;

Considerato che ARPAT in data 28/11/2020 ,prot. del comune n. 11651, comunica che, ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16, risulta necessario attivare le misure contingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA - modulo 2

Preso atto delle condizioni metereologi che favoriscono la concentrazione degli inquinanti PM10 negli strati bassi dell'atmosfera;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico che prescrive l'attuazione delle misure con tingibili previste nel PAC relative agli interventi ICQA – Modulo 2;

Visto il D.Lgs 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la Delib. della G.C. n. 42/2019;

Vista la D.C.R.T. n. 72/2018;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/00

Visto l'art. 25 dello Statuto del Comune di Montecarlo

ORDINA

- **a partire dal giorno 1 dicembre 2020 e sino al 2 dicembre 2020 (compresi)**, per una durata di 2 giorni consecutivi, il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questo non sia l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa.

Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0,5\% = 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet. La misura indicata risulta obbligatoria per le parti del territorio comunale di Montecarlo.

- **Dalle ore 7:30 alle ore 19:30 dei giorni 01 e 02 dicembre (compresi)**, e con valenza su tutto il territorio comunale, il blocco della circolazione stradale per i seguenti veicoli:

| Autovetture | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autovetture Benzina Euro 0 | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi delle direttive 91/441/CEE e successive |
| Autovetture Diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autovetture M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE |
| Ciclomotori e motocicli | |
| Ciclomotori e motocicli Euro 0 (omologati prima del 17.6.99) | <i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE stage 2 e successive. |
| Ciclomotori e motocicli Euro 1 (omologati prima del 17.6.99) | <i>A titolo non esaustivo:</i> Ciclomotori e Motocicli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE stage 2 e successive. |
| Veicoli merci | |
| Veicoli Merci inferiori a 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2 | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE |
| Veicoli Merci superiori a 35 quintali Euro 0, Euro 1, Euro 2 | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE |

| Veicoli per uso speciale | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veicoli per uso speciale inferiori a 35 quintali Euro 0 | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54 comma 1, lettere g, con portata fino a 35 q.li, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive. |
| Veicoli per uso speciale superiori a 35 quintali Euro 0 | <i>A titolo non esaustivo:</i> Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 quintali, non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, fase 1 e successive. |
| Autobus | |
| Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive. |
| Autobus Euro 0 dei gestori di servizi turistici | <i>A titolo non esaustivo:</i> Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive. |

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1) i seguenti veicoli:

1. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
2. veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
3. veicoli adibiti all'igiene urbana;
4. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
5. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
6. veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
7. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
8. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9. veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
10. veicolo storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purchè in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
11. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata come di seguito:

- ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del D.Lgs n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;
- ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, per ciò che attiene il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici;

DISPONE

1. che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all'Albo Pretorio;
2. Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
3. Di incaricare il Settore Polizia Municipale degli adempimenti di competenza in relazione alla presente ordinanza;
4. La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria),.

DÀ ATTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato

IL SINDACO
Fto Federico Carrara